

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 26/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 maggio 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292, sull'ordinamento dell'E.N.I.T., nonché la legge 30 maggio 1995, n. 203;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Fabrizio Topi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale italiano per il turismo per l'esercizio 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di

revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2004 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Fabrizio Topi

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2006.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
(E.N.I.T.) PER L'ESERCIZIO 2004

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Le modifiche del quadro normativo: Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80	»	14
3. L'assetto organizzativo	»	17
3.1 Gli organi	»	17
3.2 Il personale	»	19
3.3 La rete degli uffici esteri	»	23
4. L'attività istituzionale	»	27
5. I risultati dell'esercizio finanziario 2004	»	32
5.1 La normativa regolamentare in materia contabile ed amministrativa	»	32
5.2 Le delibere di bilancio	»	32
5.3 I dati di sintesi del bilancio 2004	»	34
5.4 Il rendiconto finanziario	»	35
5.5 Conto economico, Situazione amministrativa, Stato patrimoniale	»	42
6. Considerazioni conclusive	»	47

PAGINA BIANCA

1. - PREMESSA

L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) è sottoposto al controllo della Corte dei conti (cfr., da ultimo, l'art. 19, 5° comma, della legge 11 ottobre 1990, n. 292) secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2003 (l'ultima relazione è stata deliberata il 16 luglio 2004 ed è pubblicata in: Atti parlamentari - XIV legislatura - Doc. XV, n. 262).

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito nel corso dell'esercizio 2004 e sui principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

2. — LE MODIFICHE DEL QUADRO NORMATIVO: DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35 E LEGGE DI CONVERSIONE 14 MAGGIO 2005, N. 80

Nelle precedenti relazioni, ed in particolare nell'ultima, la Corte aveva decisamente sottolineato *"l'urgenza di interventi che consentano al nostro Paese di recuperare le perdite subite nell'ultimo triennio e di attrezzarsi per competere su un piede di parità con i principali concorrenti dell'Italia nel settore"* del turismo; interventi che avrebbero dovuto, fra l'altro, prevedere *"una chiara definizione dei rapporti fra Stato e Regioni per quanto riguarda la promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'Italia del turismo, la razionalizzazione ed il coordinamento delle attribuzioni e delle attività dei tanti organismi (pubblici e privati, nazionali e locali) che si occupano di promozione turistica"*.

Con riferimento specifico all'ENIT, la Corte ne sollecitava la riforma, considerata indispensabile e non più rinviabile, ed i cui capitoli fondamentali venivano così individuati: riaffermazione della sua missione di soggetto protagonista, sul piano tecnico-operativo, della promozione turistica internazionale dell'Italia nel suo complesso; ingresso, negli organi di governo, di rappresentanti dello Stato, delle Regioni, delle categorie imprenditoriali interessate; disciplina del rapporto di lavoro del personale improntata a modelli privatistici; adeguamento delle risorse pubbliche, al livello dei finanziamenti accordati agli omologhi enti dei principali Paesi concorrenti, ed ampliamento e potenziamento delle fonti di autofinanziamento; razionalizzazione dei costi e della organizzazione dell'Ente, in particolare della rete dei suoi uffici all'estero.

Una riforma dell'ENIT era stata, d'altro canto, prevista dallo stesso legislatore: legge 30 maggio 1995, n. 203 (sul *"riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"*) e legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che stabiliva un termine, più volte prorogato, entro cui dovevano essere individuati gli enti pubblici, vigilati dallo Stato e ritenuti indispensabili, per la loro eventuale trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero per la loro fusione o accorpamento con enti dalle funzioni analoghe o complementari.

Rimaste a lungo inattuate tali disposizioni, finalmente con decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (recante, fra l'altro, *"disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"*) la riforma dell'ENIT è stata avviata nel quadro del *"rafforzamento e rilancio del settore turistico"* (art. 12).

La legge prevede, in particolare:

- l'istituzione del Comitato nazionale per il turismo, con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche del settore turistico, sia in sede nazionale che per la sua promozione all'estero, e di indirizzo per l'attività dell'ENIT, trasformato in ENIT - Agenzia nazionale del turismo, ente di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto *"all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive"*;
- missione della nuova Agenzia, che succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT (il quale prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto che disciplinerà l'organizzazione dell'Agenzia), è *"promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione"*; con norma invero singolare è altresì stabilito che *"tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, e del turismo congressuale"*;
- alle spese necessarie per il proprio funzionamento l'Agenzia provvede sia con contributi pubblici (Stato, Regioni, enti locali, altre pubbliche amministrazioni), anche concessi per la gestione di specifiche attività promozionali, che con proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalla partecipazione alle attività di gestione dell'iniziativa, già in parte avviata con il c.d. progetto "Scegli Italia", volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo sulla rete Internet;
- all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia si provvederà (non è stato fissato alcun termine) con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con quelli della funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, per gli italiani nel mondo e per gli affari regionali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni; il provvedimento dovrà prevedere, in particolare, l'istituzione di un apposito "comitato tecnico-consultivo" e dell'"Osservatorio nazionale del turismo" e la *"partecipazione negli organi dell'Agenzia di rappresentanti delle Regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*;
- il Ministero delle attività produttive si avvale dell'Agenzia e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni

mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali e può assegnare direttamente loro, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

La riforma, che - ad avviso della Corte - non sembra comunque aver definitivamente chiarito il tema delle competenze in materia di promozione all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica italiana, per quanto concerne l'ENIT rinvia al futuro decreto di organizzazione la soluzione delle problematiche evidenziate nella precedente relazione della Corte e sopra richiamate; nella ovvia sospensione di ogni valutazione al riguardo, non può che auspicarsi una sollecita adozione del provvedimento, per porre fine ad una situazione di precarietà e di incertezza protrattasi già troppo a lungo e che l'attuale fase di transizione minaccia di aggravare ulteriormente.

Nel frattempo, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 35, è stato istituito (con D.P.C.M. del 1° luglio 2005) il "Comitato nazionale per il turismo", composto da 17 membri (7 ministri, 4 rappresentanti delle regioni, oltre al Presidente della conferenza dei presidenti delle Regioni ed al coordinatore degli assessori regionali al turismo, 3 rappresentanti delle principali associazioni di categoria ed il rappresentante delle Camere di commercio) e presieduto dal Ministro delle attività produttive.

Fra i compiti di orientamento e coordinamento spettanti al Comitato nei riguardi del settore turistico, particolare rilievo assume quello di indirizzo per l'attività dell'ENIT, da esercitarsi in armonia con le direttive del Ministro per le attività produttive.